



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2479

Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso
alla rete internet

18/12/2022 - 07:05

Indice

1. DDL S. 2479 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2479	4

1. DDL S. 2479 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2479
XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet

Iter

15 dicembre 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2479

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Danilo Toninelli](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)), [Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)), [Gianluca Perilli](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Santangelo](#) ([M5S](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **15 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 387 del 15 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , INTERNET , DIRITTO DI ACCESSO

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2479

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2479

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **TONINELLI**, **GARRUTI**, **MANTOVANI**, **PERILLI** e **SANTANGELO**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2021 (*)

Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Lo sviluppo digitale che si è verificato nel corso degli ultimi decenni ha stravolto il modo di fare economia ed ha avuto un forte impatto nelle abitudini quotidiane di tutti noi.

Una simile evoluzione sociale e tecnologica ha infatti imposto al legislatore di dare risposta a nuove istanze di tutela della persona e di procedere al riconoscimento dei cosiddetti « nuovi diritti », quali, ad esempio, quelli derivanti dal cresciuto ruolo della rete *internet*.

Internet, in altri termini, non è più soltanto una rete di collegamenti informatici che permette la connessione e la comunicazione tra loro di reti locali di computer e banche dati, rendendone disponibili agli utenti le informazioni nella forma di immagini, filmati o musica. *Internet* infatti, avendo ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere, in tempo reale, ad un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo, rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e favorire l'inclusione sociale, a prescindere dalla distanza fisica tra gli interlocutori, ma è anche uno strumento per promuovere la cittadinanza digitale, attraverso la partecipazione alla vita politica o alle scelte collettive, l'ampliamento dei mezzi a disposizione del cittadino per l'esercizio di alcuni suoi diritti, come la partecipazione, l'informazione o l'interazione, e dei suoi doveri. In particolare, il diritto di accesso ad *internet* dev'essere inserito in Costituzione per rendere ancor più effettivo il principio di uguaglianza sostanziale e il pieno sviluppo della persona umana.

L'orizzonte giuridico di *internet*, del resto, è diventato ancor più importante nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tanto da diventare lo strumento più idoneo e concreto, quale condizione necessaria, per usufruire degli altri diritti presenti in Costituzione, quali ad esempio il diritto all'istruzione, al lavoro e di cittadinanza.

A ben vedere, in Italia, il dibattito dottrinale sull'inserimento del diritto di accesso ad *internet* in Costituzione si è sviluppato a partire dalla seconda metà degli anni '90, quando Stefano Rodotà propose l'inserimento dell'articolo 21-*bis* nella Carta costituzionale, poi inserito nella Dichiarazione dei diritti in *internet*, varata nel 2015.

Seppure poi tale diritto è riconosciuto dalla legge ordinaria, nello specifico nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale presupposto fondamentale per la costruzione di una cittadinanza digitale, è giunto adesso il momento di inserirlo all'interno della Costituzione.

Certo, da non sottovalutare sono il divario digitale (*digital divide*) infrastrutturale e l'analfabetismo culturale, che poco renderebbero concretamente realizzabile l'accesso alla rete.

La stessa didattica a distanza o il lavoro agile (*smart working*), durante il *lockdown*, hanno incontrato infatti notevoli difficoltà, dovute da un lato al *digital divide* cognitivo degli utenti e, dall'altro, all'enorme divario digitale causato sia da condizioni soggettive di povertà che da condizioni oggettive,

quali la mancanza di infrastrutture adeguate.

A tal proposito, la presente proposta normativa propone l'inserimento in Costituzione dell'articolo 21-*bis*, sulla base dell'insegnamento di Stefano Rodotà, e collegato al diritto di manifestazione del pensiero previsto dall'articolo 21 della Costituzione, allo scopo di sancire l'eguale diritto di accesso ad *internet*, quale diritto sociale e di estrinsecazione della personalità umana riconosciuto a tutti, reso concretamente fruibile dall'azione della Repubblica, chiamata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, e dalla legge, che deve promuovere e favorire le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 21-*bis*. - Tutti hanno diritto di accedere alla rete *internet*, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica ».

